

# **COMUNE DI VOLTERRA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 29/12/2017)

## INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di comunicazione e Registrazione dei dati

Articolo 8 Obblighi di dichiarazione

Articolo 9 Versamenti

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Pubblicazione

Articolo 15 Finalità dell'imposta

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell'imposta di soggiorno

## **Articolo 1.**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Volterra. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017.
4. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può modificare tale periodo.

## **Articolo 3**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Volterra.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Volterra che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4 comma 5-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, deve essere nominato un rappresentante fiscale.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al 12° anno compreso;
  - b) i familiari, o accompagnatori delegati, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Volterra, per un massimo di due persone per paziente;
  - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, il personale docente accompagnatore di gruppi scolastici, con rilascio di specifica attestazione;
  - d) gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune di Volterra, o che soggiornano presso strutture di formazione specializzate, riconosciute ed accreditate, anche internazionali, o di alta formazione o universitarie e/o post universitarie, ad esclusione dei gruppi scolastici.
2. L'esenzione di cui al punto b) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. L'esenzione di cui al punto d) è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato ai gestori della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria o post universitaria, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, attestante i requisiti.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini fissati dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura di cui ai commi precedenti per il periodo massimo di tre giorni consecutivi per ciascun soggiorno.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di comunicazione e Registrazione dei dati**

1. Il gestore della struttura ricettiva registra il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, anche se esenti, con rendicontazione mensile sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento. L'accesso al portale avviene tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
2. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.
3. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire al Comune di Volterra, entro le medesime scadenze di cui al successivo art. 9 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.
4. La comunicazione deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta.
5. La comunicazione è effettuata con le medesime modalità di cui al comma 2 del successivo art. 8 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Volterra sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile e ben visibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno cui è soggetto il

soggiornante e sulle relative sanzioni. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Volterra in più lingue.

## **Articolo 8**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Volterra la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura.
2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 7 mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione della dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva.

## **Articolo 9**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Volterra con le modalità di cui al successivo comma 2. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli gruppi familiari. Il gestore non invia al Comune di Volterra quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, in concomitanza con gli altri adempimenti fiscali e contributivi. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, in uno dei modi seguenti:
  - a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Volterra;
  - b) mediante bonifico o versamento su conto corrente postale dedicato, intestato al Comune di Volterra.

## Articolo 10

### Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Articolo 11

### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, articolo 8, articolo 9 commi 1 e 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 12**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

## **Articolo 13**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, tale eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Volterra da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

## **Articolo 14**

### **Pubblicazione**

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

## **Articolo 15**

### **Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero

dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, l'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) rivestirà un ruolo di concertazione in sede di indirizzo e verifica dei risultati. Pertanto si dovrà riunire insieme ai rappresentanti della Giunta Comunale almeno due volte l'anno in occasione della programmazione degli interventi di spesa per l'esercizio futuro e del resoconto degli interventi effettuati.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per il primo anno di applicazione, 2018, l'applicazione del tributo decorrerà dal 01/03/2018.

2. La registrazione al portale tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in sede di applicazione dell'imposta, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Giugno 2018.

3. L'Imposta di soggiorno, per l'anno 2018, non sarà applicata ai soggiorni già prenotati presso le strutture ricettive sino alla data del 31 Dicembre 2017. A tale scopo le strutture ricettive che hanno ricevuto prenotazioni dovranno trasmettere al Comune di Volterra - Ufficio Tributi, entro e non oltre il 28/02/2018, idonea documentazione comprovante la data di avvenuta prenotazione nonché elenco nominativo delle prenotazioni indicante la generalità delle stesse.

4. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Volterra.

## Allegato A

**ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>
Alberghi a 5 stelle
Alberghi a 4 stelle
Alberghi a 3 stelle
Alberghi a 2 stelle
Alberghi a 1 stella
Alberghi diffusi

<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE</b>
Case per ferie
Ostelli per la gioventù
Affittacamere e Bed & breakfast
Case e appartamenti per vacanze (CAV)
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017
Campeggi
Residenze d'epoca
Residence
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b>
Attività agrituristiche